



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 1 SETTEMBRE 2005

2° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 LUGLIO 2005 - N. 8/374 (5.3.1)  
Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale Spina Verde di  
Como, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni. Obiettivo  
9.6.1 «Pianificazione delle aree protette» . . . . . 2

Anno XXXV - N. 205 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2003011)

**D.g.r. 20 luglio 2005 - n. 8/374**

(5.3.1)

**Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale Spina Verde di Como, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni. Obiettivo 9.6.1 «Pianificazione delle aree protette»**

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;
- il d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137»;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 4 marzo 1993, n. 10 «Istituzione del Parco regionale di cintura metropolitana "Parco Spina Verde di Como"»;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»;
- la d.c.r. del 6 marzo 2001 n. VII/197 di approvazione del «Piano Territoriale Paesistico Regionale»;

Preso atto:

- che al fine di dar corso alla procedura istitutiva di Parco naturale, l'ente gestore del Parco regionale Spina Verde di Como, ha indetto, in data 7 giugno 2004, la «Conferenza Programmatica» ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a) della l. 394/91, per l'istituzione del Parco naturale Spina Verde di Como, convocando tutti i Comuni costituenti il Parco regionale e la Provincia di Como;
- che l'Assemblea Consortile del consorzio di gestione del Parco regionale Spina Verde ha approvato la deliberazione n. 8 del 7 giugno 2004 «Adozione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale Spina Verde - Individuazione e perimetrazione area a Parco naturale» costituita da:
  - a) Relazione;
  - b) Norme Tecniche di Attuazione;
  - c) Elaborati grafici costituiti da Tav. n. 1 - Perimetro Parco e unità di paesaggio, Tav. n. 2 - Articolazione del territorio, Tav. n. 3 - Accessibilità e percorsi e sentieri;
  - d) Allegato A: Parco naturale - Relazione Tecnica, perimetrazione e disciplina;
  - e) Allegato B: descrizione dei confini del Parco;
- che la deliberazione è stata pubblicata per 30 giorni negli albi pretori, dell'ente gestore, dei Comuni interessati e della Provincia di Como sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni n. 26 del 23 giugno 2004 e su due quotidiani «Corriere di Como» e «La Provincia»;
- che a seguito della pubblicazione sono state presentate n. 27 osservazioni nei termini e n. 2 fuori termine, tutte ammesse ad esame;
- che l'ente gestore del Parco regionale Spina Verde con deliberazione di Assemblea Consortile n. 16 del 28 ottobre e 4 novembre 2004 in prosecuzione di seduta ha controdedotto le osservazioni pervenute;
- che con nota pervenuta il 17 novembre 2004 prot. T1.2004.0024782 l'ente gestore ha trasmesso la proposta di Piano Territoriale di Coordinamento contenente la proposta di Parco Naturale;
- che sono pervenute direttamente in Regione Lombardia n. 4 osservazioni alla proposta di P.T.C.;
- che il Gruppo di Lavoro, istituito con decreto del Direttore Generale della Qualità dell'ambiente n. 19526 del 10 novembre 2004, ha svolto congiuntamente:
  - l'istruttoria delle proposte di Piano territoriale di coordinamento di Parco Regionale e di Parco Naturale;
  - la verifica e l'adeguamento della disciplina di Parco regionale e naturale, rispetto agli indirizzi di politica ambienta-

le comunitaria, nazionale e regionale e alle disposizioni di legge in materia;

- l'esame delle osservazioni;

- dei verbali delle riunioni del Gruppo di Lavoro dell'1 febbraio, 4 marzo, 6 aprile 2005 depositati presso l'Unità Organizzativa Pianificazione Ambientale e Gestione Parchi;

Considerato che:

- nel corso dell'istruttoria il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n. 12 del 16 marzo 2005 «Legge per il governo del territorio», avente effetti diretti anche sulla pianificazione dei parchi regionali;
- dall'esame istruttorio si sono evidenziate carenze ed incoerenze tra le N.T.A. e la cartografia ed in alcuni Ambiti (agricolo, ville con parco, di interesse storico, di recupero ambientale) le disposizioni relative agli aspetti paesistici sono risultate insufficienti;
- la proposta di perimetrazione di Parco Naturale è inserita nel P.T.C. di Parco regionale come prevede la lett. a), comma 1 della l.r. 86/83;

Visto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Pianificazione Ambientale e Gestione Parchi, quale esito finale dell'istruttoria, ha apportato al P.T.C., come meglio specificato nella Relazione Istruttoria depositata presso gli uffici, le modifiche e le integrazioni, necessarie al fine di:

- assicurare la coerenza con la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente ed in particolare di adeguare le disposizioni alla nuova legge regionale di governo del territorio;
- rendere coerenti le disposizioni tra le Norme Tecniche di Attuazione e gli elaborati grafici;
- integrare gli articoli delle N.T.A. incompleti nelle disposizioni relative agli aspetti paesistici;

Atteso che:

- l'art. 19, comma 2-bis, della l.r. 86/83 prevede che il P.T.C. di Parco regionale venga approvato con delibera di Giunta regionale e che qualora contenga la proposta di Parco Naturale, la stessa, ultimata l'istruttoria, venga trasmessa al Consiglio regionale per l'istituzione del Parco Naturale con legge regionale e l'approvazione del P.T.C. di Parco Naturale con delibera;
- è stata ultimata l'istruttoria contestuale di P.T.C. di Parco regionale e di Parco Naturale e che, dopo l'approvazione del P.T.C. di Parco regionale, con successivo atto, verrà sottoposta al Consiglio regionale una proposta di P.T.C. di Parco Naturale;

Considerato che il Piano territoriale di coordinamento è stato adottato prima del 21 luglio 2004 e che pertanto non necessita eseguire la Valutazione Ambientale prevista dalla Direttiva 2001/42/CE;

Visto che il piano territoriale di coordinamento ha gli effetti di piano paesistico ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/83;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

1. Di approvare il Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Spina Verde di Como costituito dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale della presente delibera:
  - A) Norme Tecniche di Attuazione;
  - B) Tav. n. 1 - Articolazione del territorio (scala 1:10.000);
  - C) Tav. n. 2 - Accessibilità - percorsi - sentieri - unità di paesaggio (scala 1:10.000).
2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO  
DEL PARCO REGIONALE SPINA VERDE**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**INDICE**

**TITOLO I – NORME GENERALI DI INQUADRAMENTO**

- Art. 1 - Ambito e contenuti del piano territoriale di coordinamento
- Art. 2 - Elaborati del piano territoriale
- Art. 3 - Effetti del piano territoriale e salvaguardie transitorie
- Art. 4 - Valutazione Ambientale Strategica
- Art. 5 - Adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali
- Art. 6 - Criteri e indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale
- Art. 7 - Modalità e strumenti di attuazione del piano territoriale
- Art. 8 - Piani attuativi di settore
- Art. 9 - Regolamenti d'uso
- Art. 10 - Piano di gestione
- Art. 11 - Interventi esecutivi
- Art. 12 - Pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso, denunce e relative garanzie

**TITOLO II – ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO**

- Art. 13 - Perimetro del parco, unità di paesaggio e azzonamento
- Art. 14 - Ambito forestale
- Art. 15 - Ambito agricolo
- Art. 16 - Ambito edificato
- Art. 17 - Ambito ville con parco
- Art. 18 - Ambiti, Aree e Siti di interesse storico
- Art. 19 - Ambito di interesse archeologico
- Art. 20 - Ambito di tutela geologica e idrogeologica
- Art. 21 - Ambito di recupero ambientale
- Art. 22 - Ambito per attrezzature di uso pubblico e ricettive

**TITOLO II-BIS – DISCIPLINA DI PARCO NATURALE**

- Art. 23 - Disposizioni comuni

**TITOLO III – NORME GENERALI PER L'INTERO TERRITORIO DEL PARCO**

- Art. 24 - Tutela della fauna selvatica
- Art. 25 - Tutela della fauna minore
- Art. 26 - Prevenzione incendi
- Art. 27 - Impianti e servizi pubblici
- Art. 28 - Impianti di telecomunicazione
- Art. 29 - Autorimesse
- Art. 30 - Percorsi, sentieri e parcheggi pubblici o di uso pubblico

**TITOLO IV – NORME FINALI**

- Art. 31 - Acquisizione aree – Convenzioni
- Art. 32 - Programmazione negoziata
- Art. 33 - Vigilanza e repressione degli interventi abusivi
- Art. 34 - Poteri di deroga

**TITOLO I  
NORME GENERALI DI INQUADRAMENTO**

**Art. 1**

**Ambito e contenuti del piano territoriale di coordinamento**

Il Parco regionale Spina Verde di Como, istituito con l.r. 4 marzo 1993, n. 10 (*Istituzione del Parco regionale di cintura metropolitana Parco Spina Verde di Como*), ai sensi della l.r. 30 novembre 1983 n. 86 (*Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi, dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*), è classificato «Parco forestale» dalla l.r. 8 novembre 1996, n. 32 (*Integrazioni e modifiche alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria*).

Il Parco comprende porzioni del territorio dei Comuni di Como, San Fermo della Battaglia, Cavallasca, Parè e Drezzo, in provincia di Como e confina con la Confederazione Elvetica; il territorio del Parco regionale è costituito dalle aree delimitate dal confine indicato sulle tavole di piano. La valenza trasfrontaliera del parco, nell'ambito dell'area insubrica, comasco-ticinese, favorisce la promozione e l'incentivazione di forme di collaborazione con la Confederazione Elvetica per la gestione coordinata del territorio e per la promozione turistica culturale.

Il Piano Territoriale di Coordinamento di Parco regionale (P.T.C.) ha natura ed effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*), con i contenuti paesistici del Piano territoriale provinciale, ed è approvato con i contenuti di cui all'art. 17 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86.

Il Piano disciplina nell'ambito del Parco regionale le aree comprese nel Parco naturale aventi le caratteristiche di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*) e all'art. 1 della l.r. 86/83, come modificata dalla legge regionale 8 novembre 1996 n. 32.

La disciplina di tali aree ha valore ed effetti di Piano territoriale regionale, urbanistico e paesistico e sostituisce i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ai sensi dell'art. 25, comma 2 della l. 394/91, fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 145, comma 4, del d.lgs. 42/04 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*).

Il presente piano apporta modifiche al perimetro di cui alla legge istitutiva del parco, l.r. n. 10/1993, necessarie per maggior coerenza con lo stato dei luoghi. Il perimetro suddetto, oltre che sulla tavola in scala 1:10.000 allegata al P.T.C., è rappresentato sulle tavole catastali in scala 1:2.000 depositate presso la sede del Parco, al fine di una più chiara lettura dello stesso.

**Art. 2**

**Elaborati del Piano Territoriale**

1. Il Piano Territoriale Coordinamento del parco è costituito dai seguenti elaborati:
  - Norme tecniche di attuazione;
  - Tavole: 1. Articolazione del territorio (scala 1:10.000);
  - 2. Accessibilità, percorsi, sentieri e Unità di paesaggio (scala 1:10.000);
2. Il Piano Territoriale Coordinamento del parco naturale è costituito dai seguenti elaborati:
  - Norme tecniche di attuazione;
  - Tavole: 1. Articolazione del territorio – Parco naturale (scala 1:10.000);
  - 2. Accessibilità, percorsi, sentieri e Unità di paesaggio (scala 1:10.000);
3. Costituisce, inoltre, riferimento per l'attuazione del P.T.C., la documentazione di dettaglio relativa agli «Studi preliminari» al P.T.C. stesso, depositati presso la segreteria del parco:
  - Tav. 1 – Carta litologica
  - Tav. 2 – Carta geomorfologica
  - Tav. 3 – Carta idrogeologica
  - Tav. 4 – Carta del dissesto idrogeologico
  - Tav. 5 – Vegetazione
  - Tav. 6 – Fauna

- Tav. 7 - Uso del suolo
- Tav. 8 - Rilevanze naturalistiche, paesistiche, storico culturali, archeologiche
- Tav. 9 - Degrado ambientale
- Tav. 10 - Sistema dei vincoli
- Tav. 11 - Strumentazione urbanistica
- Tav. 12 - Mobilità, percorsi, sentieri
- Tav. 13.1 - Rilevanze archeologiche e storiche - ritrovamenti
- Tav. 13.2 - Rilevanze archeologiche e storiche - massi con incisioni
- Tav. 13.3 - Rilevanze archeologiche e storiche principali ritrovamenti archeologici
- Tav. 13.4 - Rilevanze archeologiche e storiche abitato protostorico
- Tav. 13.5 - Rilevanze archeologiche e storiche Castello Baradello
- Tav. 14 - Servizi a rete linee elettriche, rete acqua, metanodotto, fognatura
- Relazione

#### Art. 3

##### **Effetti del Piano Territoriale e salvaguardie transitorie**

1. I rapporti fra il P.T.C. e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) sono regolati dall'art. 15, comma 7 e dall'art. 18, comma 3 della l.r. 12/05 (*Legge per il governo del territorio*).

2. Le previsioni urbanistiche del P.T.C. sono vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali dei Comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che in essi vi fossero contenute.

3. Gli interventi edificatori e/o connessi alla realizzazione di infrastrutture, consentite dalle presenti norme, dovranno essere assoggettati alle prescrizioni delle specifiche classi di fattibilità geologica rilevabili nello studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica del comune in cui l'intervento ricade. Nel caso il comune risulti sprovvisto di tale studio, dovranno essere definite la classe di fattibilità geologica dell'ambito oggetto di intervento e le relative prescrizioni, secondo i disposti della d.g.r. 29 ottobre 2001, n. 7/6645.

#### Art. 4

##### **Valutazione Ambientale Strategica**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 4 della l.r. 12/05, per i piani, i programmi, i regolamenti attuativi e le relative varianti del presente piano si applicano le disposizioni contenute nella Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

#### Art. 5

##### **Adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali**

1. I Comuni consorziati, con apposita variante al proprio strumento urbanistico generale, devono:

- a) relativamente alle aree comprese nel perimetro del parco, apportare tutte le correzioni e adeguamenti per recepire il perimetro e la zonizzazione del P.T.C., nonché per inserire nelle norme tecniche di attuazione il rinvio alle presenti norme, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del P.T.C.;
- b) relativamente alle aree esterne al perimetro del parco, aggiornare le previsioni dello stesso tenendo conto degli indirizzi derivanti dal P.T.C., entro due anni dall'entrata in vigore dello stesso.

#### Art. 6

##### **Criteri e indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale**

1. In sede di variante di adeguamento, ai sensi del precedente art. 5, punto b) e, comunque, in sede di adozione di strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi o di loro varianti, i Comuni consorziati sono tenuti ad osservare i criteri e gli indirizzi dettati dal presente articolo per le aree esterne limitrofe al perimetro del parco.

2. I criteri e gli indirizzi sono i seguenti:

- a) dovranno essere tutelate e salvaguardate le superfici a bosco, sia a ceduo che ad alto fusto;
- b) dovranno essere sottoposte a specifica salvaguardia le aree verdi e gli elementi vegetali di rilevanza ambientale;
- c) dovranno essere tutelati i corsi d'acqua, anche con portata irregolare, e le relative sponde, nonché i fontanili attivi;

d) dovranno essere altresì definiti i parcheggi perimetrali, la viabilità di penetrazione al parco e gli accessi al parco stesso, in coerenza con le previsioni del presente piano e dei suoi strumenti attuativi;

e) i nuovi insediamenti produttivi dovranno essere collocati a congrua distanza dai confini del parco, non inferiore a 50,00 m., al fine di non interferire con la percezione paesistica oltre che con la tutela ambientale dello stesso;

f) le scelte di pianificazione comunale dovranno perseguire l'obiettivo del minor consumo delle risorse naturali e territoriali, nonché la compatibilità dei nuovi insediamenti nelle aree adiacenti al parco con le previsioni del P.T.C., per le aree all'interno dello stesso;

g) le aree adiacenti all'ambito di interesse archeologico, ancorché esterne al parco, sono considerate aree a rischio archeologico; in esse va posta particolare attenzione nelle trasformazioni d'uso del territorio, nella realizzazione di scavi, sbancamenti e movimenti terra, con segnalazione preventiva all'autorità competente.

3. Tra le aree esterne al parco, sono considerate aree strategiche, in quanto legate allo stesso storicamente, gli ambiti degli insediamenti religiosi situati lungo l'antica via Regina, in comune di Como, quali: S. Carpofo e pertinenze, S. Abbondio, S.S. Cosma e Damiano. Sono altresì considerati strategici gli ambiti legati a villa Giovo, zona umida della Valbasca.

#### Art. 7

##### **Modalità e strumenti di attuazione del piano territoriale**

1. Il P.T.C. è attuato dall'ente gestore del Parco, dall'amministrazione Provinciale di Como, dai singoli Comuni, dagli altri enti pubblici, dai privati singoli o associati, secondo le rispettive competenze, con gli atti e i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente e dagli strumenti di cui ai successivi articoli.

2. L'ente gestore promuove iniziative, finalizzate all'attuazione del P.T.C., anche con la concessione di incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia, alla valorizzazione e al miglioramento dell'ambiente.

3. Sono strumenti, provvedimenti e procedure di attuazione del P.T.C.:

- a) i piani di settore;
- b) i regolamenti d'uso;
- c) il piano di gestione;
- d) gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica e convenzionati;
- e) i pareri, le autorizzazioni e le concessioni d'uso previste dalle presenti norme e dalla normativa vigente;
- f) gli strumenti urbanistici comunali.

#### Art. 8

##### **Piani attuativi di settore**

1. L'ente gestore predisponde piani di attuazione per i seguenti settori funzionali:

- a) tutela e gestione delle aree agricole;
- b) tutela geologica ed idrogeologica;
- c) tutela della fauna selvatica;
- d) tutela e valorizzazione dei siti e strutture archeologiche e storiche;
- e) fruizione sociale, ricreativa, turistica e culturale del parco;
- f) tutela e recupero delle ville e relativi parchi.

2. Il Piano di settore è adottato dall'assemblea dell'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati.

3. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'assemblea in sede di approvazione definitiva del Piano di settore.

4. La deliberazione dell'assemblea di approvazione del Piano di settore o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il Piano di settore è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

5. L'ente gestore può adottare piani anche per settori diversi da quelli individuati al 1° comma del presente articolo.

6. Il Piano di Settore forestale, come previsto dal comma 4 dell'art. 9 della l.r. 27/04 (*Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale*), viene sostituito dal Piano

di Indirizzo Forestale da approvarsi secondo le disposizioni dell'art. 8 della suddetta legge.

#### Art. 9 Regolamenti d'uso

1. Il Regolamento per l'uso del territorio, nonché per la gestione dei servizi, è adottato dall'assemblea dell'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati.

2. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'assemblea in sede di approvazione definitiva del Regolamento.

3. La deliberazione dell'assemblea di approvazione del Regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il Regolamento è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

#### Art. 10 Piano di gestione

1. Il piano di gestione costituisce strumento di programmazione economico-sociale per l'attuazione delle finalità del P.T.C.; esso è predisposto dall'ente gestore del parco e proposto alla giunta regionale per l'approvazione.

2. Esso ha validità triennale, è articolato in programmi attuativi annuali e può essere sottoposto a revisione annuale.

3. Il piano di gestione definisce, graduandoli secondo priorità predeterminate, gli interventi necessari per la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale ed ambientale, tenuto conto degli interessi di carattere socio economico e, in particolare, di quelli afferenti i settori di cui all'art. 8, in rapporto alle risorse finanziarie disponibili.

4. Il piano di gestione è costituito da:

- relazione illustrativa;
- elenco degli interventi pubblici e privati da realizzare nel periodo considerato e relative modalità di attuazione;
- descrizione e rappresentazione cartografica degli interventi;
- eventuale normativa di dettaglio degli interventi previsti nelle singole zone, o di coordinamento tra gli interventi;
- relazione finanziaria, con le indicazioni delle spese presumibilmente a carico dell'ente gestore e, se del caso, degli enti consorziati e dei privati, nonché delle fonti dei finanziamenti pubblici o privati che si presume di reperire per far fronte alle spese e relative modalità;
- eventuali meccanismi convenzionali con i soggetti proprietari, e/o titolari dei beni o delle attività oggetto di convenzione.

#### Art. 11 Interventi esecutivi

1. Ove gli interventi esecutivi, previsti dall'ente gestore o dagli enti consorziati, riguardano opere di pubblica utilità, comportino l'espropriazione o l'occupazione temporanea di beni di proprietà privata, la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse, ai sensi di legge.

#### Art. 12 Pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso, denunce e relative garanzie

1. L'ente gestore esprime parere obbligatorio, oltre che nei casi previsti dall'art. 21, comma 4, della l.r. 86/83, anche sugli atti e provvedimenti per i quali le leggi nazionali e regionali lo prevedono. Per i piani attuativi che riguardino territori compresi nel perimetro del parco si applicano le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Nei casi previsti dall'art. 21, comma 4, della l.r. 86/83, il parere deve essere espresso entro 120 giorni; decorso tale termine il parere si intende espresso negativamente.

3. L'ente gestore esercita le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/04, ai sensi dell'art. 80, comma 5 della l.r. 12/05.

4. Nel caso in cui la localizzazione e le scelte del tracciato dei progetti di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte di enti istituzionalmente competenti, siano difforni dalle

prescrizioni del presente piano e/o da quelle degli strumenti urbanistici dei Comuni del Parco, l'ente gestore e i Comuni interessati dagli interventi, esprimono il proprio parere nei termini e con le modalità previste dall'art. 81 del d.P.R. 383/94 (*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale*).

5. Le autorizzazioni di competenza dell'ente gestore, previste dalla vigente legislazione nonché delle norme del presente piano, sono emesse, fatte salve diverse disposizioni contenute in leggi di settore, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa istanza, secondo le previsioni statutarie, con le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie a garanzia della tutela ambientale.

6. L'ente gestore, quando sussistono ragioni di opportunità e convenienza per il pubblico interesse, può affidare in concessione a privati il diritto di superficie o l'uso di beni di proprietà consortile o la gestione di attrezzature e servizi di proprietà consortile o da realizzarsi, sempre in regime di concessione, su aree o in relazione a beni di proprietà consortile.

## TITOLO II ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

### Art. 13 Perimetro del parco, unità di paesaggio e azionamento

1. Il territorio del parco, indicato nella tav. 2 - Accessibilità - percorsi - sentieri - unità di paesaggio, in scala 1:10.000, ed è suddiviso nelle seguenti unità di paesaggio, che si configurano come ambiti territoriali omogenei per le prevalenti caratteristiche morfologiche, paesaggistiche, ambientali e vegetazionali:

A - unità di paesaggio della **emergenza collinare da Drezzo a Como**, sita a nord della S.P. n. 17 - Garibaldina, caratterizzata da una morfologia naturalità, con ampia copertura boschiva di qualità, oltre a radure prative di significato ambientale, che favoriscono la presenza della fauna; gli interventi dovranno essere finalizzati al mantenimento dell'habitat, migliorando la qualità del patrimonio arboreo e forestale ed esaltando i caratteri di naturalità dell'ambiente.

B - unità di paesaggio del **versante nord-est della emergenza collinare di Como**, che delimita la convalle, caratterizzata da una morfologia con accentuata acclività ed estesa copertura boschiva, con vegetazione spontanea e presenza di fauna e particolari punti di nidificazione di alcune specie rare di rapaci, favorita dalla difficile accessibilità e dalla mancanza di situazioni antropizzate, ad eccezione degli insediamenti ubicati ai margini della Valfresca; gli interventi dovranno essere finalizzati alla conservazione delle caratteristiche di naturalità nonché a favorire le condizioni ambientali quale nodo della rete ecologica territoriale.

C - unità di paesaggio del **versante sud-ovest dell'emergenza collinare di Como** che prospetta sulla pianura pedemontana, con favorevole andamento morfologico e copertura boschiva di minore estensione e qualità, interessata da insediamenti sin dal XI secolo a.C., con numerose e diffuse testimonianze archeologiche, oltre alla presenza delle fortificazioni del Baradello e del Parco delle Rimembranze; gli interventi dovranno essere finalizzati alla riqualificazione del patrimonio arboreo e forestale ai fini ambientali e paesaggistici, con valorizzazione degli spazi pertinenti dei siti di interesse storico e culturale.

D - unità di paesaggio della **emergenza collinare del monte Tre Croci, della Valasca e del versante ovest del monte Croce**, caratterizzata da una totale copertura boschiva di qualità, salvo situazioni di degrado forestale sul versante del monte Tre Croci; gli interventi dovranno essere finalizzati alla riqualificazione delle aree boscate degradate lungo la Valasca ed al miglioramento di quelle sul versante est del Monte Croce.

2. Il territorio del parco è inoltre articolato nei seguenti ambiti territoriali, individuati con apposita campitura e simbologia grafica sulla tav. n. 1 - Articolazione del territorio, in scala 1:10.000:

- ambito forestale;
- ambito agricolo;
- ambito edificato;
- ambito ville con parco;
- ambiti aree e siti di interesse storico;
- ambito di interesse archeologico;
- ambito di tutela geologica e idrogeologica;
- ambito di recupero ambientale;
- ambito per attrezzature di uso pubblico e ricettive.

3. Con appositi simboli grafici sulle tav. n. 1 e 2, il P.T.C., individua altresì:

- siti di rilevanza storica;
- ritrovamenti di interesse archeologico;
- cave dismesse;
- attrezzature finalizzate alla fruizione del parco;
- punti principali di accesso al parco;
- strutture ricettive e agriturismo;
- punti panoramici;
- massi erratici;
- zone umide;
- sorgenti;
- corsi d'acqua;
- viabilità, percorsi, sentieri e punti di accessibilità al parco;
- aree di parcheggio.

#### **Art. 14** **Ambito forestale**

1. L'ambito forestale corrisponde alle aree di elevato valore ecologico, ambientale e paesaggistico e comprende i soprassuoli forestali con i relativi ambienti vegetali di valore naturalistico, nonché le aree agricole, di ampiezza limitata, intercluse nel tessuto forestale; esso si distingue in sottoambiti, in relazione alle diverse unità di paesaggio, caratterizzati dalle diverse condizioni dello stato dei luoghi, della qualità della vegetazione e del degrado ambientale:

- la porzione sul versante sud dell'unità paesaggio A, con situazioni di maggior naturalità e vegetazione di pregio e con qualche tipicità;
- la porzione sul versante nord dell'unità di paesaggio B, con vegetazione di minor qualità e situazioni di abbandono e incuria;
- le altre aree boscate, caratterizzate da differenti tipologie forestali per lo più di ceduo di mediocre qualità e diverso grado di sviluppo.

2. La gestione del territorio nell'ambito forestale, pur tenendo conto delle distinzioni sopra evidenziate, è prioritariamente finalizzata alla conservazione e ricostruzione di formazioni forestali caratterizzate da un buon grado di rinnovazione naturale, considerate un insostituibile strumento di qualificazione del territorio, oltre a:

- a) valorizzare e tutelare le superfici forestali autoctone, considerate come insieme delle loro componenti arboree, floristiche e faunistiche;
- b) promuovere l'applicazione di una selvicoltura attenta agli aspetti faunistici e paesaggistici, che rispetti la razionalità e l'economicità degli interventi forestali;
- c) promuovere ed assicurare il coinvolgimento attivo dei proprietari, singoli e associati, per la gestione attiva del bosco, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti e dei servizi del bosco;
- d) regolamentare la fruizione pubblica del territorio tutelato, nel rispetto della natura, del paesaggio, delle attività agricole e forestali e della proprietà privata, allo scopo di evitare danni o fenomeni di degrado indotti da comportamenti errati.

3. È ammesso l'esercizio dell'attività agricola e di allevamento non intensivo, compatibilmente con la finalità del parco e la tutela ambientale e paesaggistica, allo scopo di conservare elementi di discontinuità nella copertura forestale, necessari per l'arricchimento floristico e faunistico dell'ecosistema del parco, i coltivi ed i prati inclusi nell'ambito forestale possono mantenere l'indirizzo colturale in essere alla data di entrata in vigore del presente piano, anche attraverso interventi di ripulitura della vegetazione arbustiva ed arborea colonizzatrice nel rispetto delle normative vigenti.

4. Nelle aree ricomprese nella zona di cui al presente articolo sono vietati:

- a) la realizzazione di nuove costruzioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma;
- b) i disboscamenti delle superfici boscate sia ad alto fusto che cedue, salvo che per le necessità delle attività agricolo-forestali, di pubblico interesse o di pubblica utilità, da effettuarsi comunque previa autorizzazione dell'ente gestore, da rilasciarsi secondo i disposti degli appositi articoli della l.r. 9/77 (*Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale*) e, per i terreni soggetti a vincolo idrogeologico, anche ai sensi dell'art. 5 l.r. 27/04, fatta salva la competenza di altra pubblica autorità in base alla vigente legislazione;

c) l'uso di mezzi motorizzati al di fuori delle strade provinciali, comunali o vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, ad eccezione di mezzi pubblici o di servizio, dei mezzi necessari per la conduzione agricola, agrituristica e forestale.

5. Allo scopo di evitare la diminuzione della superficie forestale del parco, i disboscamenti autorizzati per le necessità delle attività agricolo-forestali, di pubblico interesse o di pubblica utilità ai sensi del comma precedente, dovranno prevedere opere o interventi di compensazione per il danno ambientale indicato dall'ente gestore secondo le modalità stabilite dall'art. 4 della l.r. 27/2004 e relativi provvedimenti attuativi.

6. Non è ammessa la realizzazione di recinzioni dei terreni, fatti salvi i casi di interesse pubblico o previsti dal piano di settore.

7. All'interno dell'ambito forestale sono evidenziate con appositi simboli grafici le seguenti zone umide:

- la «zona umida» sita al confine nord del parco, in comune di Parè, in corrispondenza dell'adiacente Bosco del Penz, in territorio del comune di Chiasso (CH), caratterizzata da risorgive e presenza di una rara specie di anfibio (*Rana rossa latastei*);
- la «sorgente della Moienca», sita sul versante sud del parco, in comune di Como, le quali rivestono carattere di particolare interesse naturalistico, ambientale e scientifico.

8. Le zone umide suddette sono oggetto di tutela assoluta; in esse è vietata qualsiasi modifica dello stato dei luoghi, fatti salvi gli interventi specificamente previsti da piano di settore o preordinati dall'ente gestore.

9. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche tradizionali, oltre che del contesto ambientale e paesistico circostante, nonché ampliamenti per l'adeguamento funzionale e igienico-sanitario dei fabbricati stessi, contenuti nel limite una tantum del 10% della superficie coperta esistente.

#### **Art. 15** **Ambito agricolo**

1. L'ambito agricolo corrisponde alle aree a prato, a prato pascolo e agli insediamenti agricoli esistenti, che il P.T.C. intende confermare e valorizzare in coerenza con le finalità paesistiche, ambientali e sociali del parco. In tali aree l'ente gestore incentiva e promuove il ripristino dei muretti a secco, la coltivazione di specie tradizionalmente presenti nell'area, la conservazione di siepi e filari e le attività agrituristiche.

2. In tale ambito è consentita:

- a) l'attività agricola e di allevamento, compatibilmente con le finalità del parco e di tutela ambientale e paesistica;
- b) l'attività orto-floro-frutticolo-vivaistica, con l'esclusione dell'attivazione di nuove attività di produzione intensiva con tunnel e serre, su bancali o in contenitori;
- c) l'attività agrituristica, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, all'interno di strutture edilizie esistenti.

3. Le aree di pertinenza degli edifici e delle attività di cui al comma precedente devono essere mantenute in condizioni decorative, in armonia con il contesto ambientale in cui sono inserite. Per aree di pertinenza si intende una superficie pari a 10 volte la superficie coperta dagli edifici sulla stessa insediati; come definita dal Piano di settore «Tutela e gestione delle aree agricole» in relazione alle diverse caratteristiche e destinazioni d'uso dell'edificazione e relative aree pertinenziali.

4. È vietata la realizzazione di nuove recinzioni di aree e fondi agricoli in assenza del piano di settore tranne che per aree di pertinenza funzionali alle aziende agricole, dei vivai e degli allevamenti agricoli e zootecnici.

5. È vietato l'allevamento intensivo di animali, fatto salvo quello per il fabbisogno famigliare e per fini agrituristiche.

6. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche formali, nel rispetto della tipologia tradizionale, oltre che del contesto ambientale e paesistico circostante, nonché ampliamenti, una tantum, per l'adeguamento funzionale e igienico-sanitario dei fabbricati stessi, contenuti nel limite del 10% della superficie coperta esistente. Per edifici rurali con valenza storica e architettonica, individuati con apposito simbolo grafico nella Tavola n. 1 - Articolazione territoriale,

è possibile intervenire esclusivamente attraverso manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

7. Eventuali interventi, di nuova edificazione non residenziale, funzionali all'attività agricola, che comportano il superamento del limite di cui al precedente comma 6, saranno definiti nell'ambito delle previsioni del relativo Piano di settore, che specificherà modalità attuative nel limite massimo del 30% di ampliamento della superficie coperta esistente. Qualora l'interessato abbia già usufruito del 10% di ampliamento previsto dal comma precedente, il Piano di Settore potrà prevedere nuova edificazione fino ad un massimo del 20% della superficie coperta esistente e al netto degli ampliamenti già realizzati. Dovrà essere comunque garantito l'attento inserimento paesistico dei nuovi manufatti.

8. L'edificazione ex-novo negli ambiti individuati come agricoli è consentita nei limiti dei parametri fissati dal Titolo III della legge regionale 12/05 ed è comunque subordinata all'effettivo esercizio dell'attività agricola.

9. Nelle aree comprese nel Parco Naturale, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, è vietato il livellamento dei terrazzi e dei declivi e distruggere muretti a secco e vecchi selciati storici.

10. È ammesso il transito di mezzi motorizzati, al di fuori delle strade pubbliche o consortili, per gli operatori agricoli autorizzati e ai mezzi di servizio funzionali allo svolgimento delle attività agro-forestali.

#### **Art. 16** **Ambito edificato**

1. L'ambito edificato comprende le aree interessate da insediamenti esistenti, prevalentemente di tipo residenziale.

2. In tale ambito sono ammessi interventi finalizzati al mantenimento ed al recupero degli edifici esistenti, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; sono altresì ammessi interventi di ampliamento, una tantum, per adeguamenti igienici, tecnologici e funzionali, secondo criteri definiti negli strumenti urbanistici comunali in relazione alle caratteristiche ambientali e tipologiche degli insediamenti stessi, nel limite del 10% della superficie lorda di pavimento e con un massimo di 100 mq, fatta salva la possibilità di garantire un minimo di 50 mq, ad eccezione degli edifici di valore storico ed architettonico individuati dallo strumento di pianificazione comunale per i quali non sono ammessi gli interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia.

3. Gli interventi suddetti devono tendere alla conservazione e valorizzazione dei caratteri architettonici e tipologici esistenti, in coerenza con la tradizione locale e nel rispetto dell'ambiente circostante; le aree di pertinenza devono essere mantenute e riqualificate in coerenza con il contesto del parco in cui sono inserite.

4. Per gli ampliamenti ammessi una tantum non sono da computarsi quale superficie di pavimento esistente quella eventualmente già realizzata con interventi di ampliamento attuati in precedenza, sia con regolare autorizzazione, sia con condono edilizio, e l'ampliamento ammesso deve intendersi al netto di quanto come sopra già realizzato.

5. Le destinazioni d'uso ammesse nell'ambito edificato sono le seguenti:

- funzione principale: residenza e relativi accessori;
- funzioni complementari: uffici, studi professionali, servizi di interesse collettivo, sociale, culturale e turistico-ricettivo.

6. Sono ammesse recinzioni delle aree di pertinenza, le quali devono avere altezza non superiore a 2,00 m. ed essere costituite da strutture trasparenti con paletti di sostegno, oltre a siepi o vegetazione di essenze autoctone; sono ammessi cordoli continui, con altezza massima pari a 0,50 m., misurata dalla quota naturale del terreno, purché non sia impedito il deflusso delle acque meteoriche; è vietata la chiusura dei percorsi esistenti di uso pubblico.

#### **Art. 17** **Ambito ville con parco**

1. L'ambito delle ville con parco comprende le aree edificate con presenza di ville di interesse architettonico e storico e relative aree di pertinenza a parco di pregio ambientale, che il P.T.C. intende tutelare e valorizzare.

2. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle tipologie e caratteristiche architettoniche presenti, oltre alla tutela e riqualificazione delle aree di pertinenza. Eventuali interventi, di ristrutturazione edilizia, potranno essere previsti dal Piano di settore «Tutela e recu-

pero ville e relativi parchi» in cui ricade l'immobile interessato e non dovranno comportare aumento di volumetria o superficie o modifiche di sagoma e dovranno ispirarsi al più rigoroso rispetto dei caratteri costruttivi e tipologici degli edifici esistenti.

3. Le destinazioni d'uso ammesse nell'ambito edificato sono le seguenti:

- a) funzione principale: residenza e relativi accessori;
- b) funzioni complementari: sedi di rappresentanza, uffici, studi professionali, servizi di interesse collettivo, sociale, culturale e turistico-ricettivo; in ogni caso, le destinazioni d'uso devono essere compatibili con la tipologia edilizia degli edifici esistenti e con le caratteristiche ambientali delle relative pertinenze.

4. Sono ammesse recinzioni delle aree di pertinenza, le quali devono avere altezza non superiore a 2,00 m. ed essere costituite da strutture trasparenti con paletti di sostegno, oltre a siepi o vegetazione di essenze autoctone; sono ammessi cordoli continui solo lungo il fronte delle strade, con altezza massima pari a 0,50 m, misurata dalla quota naturale del terreno, purché non sia impedito il deflusso delle acque meteoriche; è vietata la chiusura dei percorsi esistenti di uso pubblico.

5. Negli Ambiti ville con parco, non è consentita la realizzazione di strutture quali piscine o campi da gioco se non previo accordo con l'ente gestore a seguito di un'attenta analisi dei caratteri tipologici e formali del complesso villa-parco senza compromettere il disegno del giardino e le essenze di pregio in esso contenute nonché modificare il profilo e l'andamento del terreno al di fuori dell'area concordata per la realizzazione di tali strutture. Sono consentite attività di manutenzione straordinaria agli impianti arborei esistenti previo studio e censimento delle alberature presenti da depositare presso la sede dell'ente gestore.

#### **Art. 18** **Ambiti, Aree e Siti di interesse storico**

1. Gli Ambiti, le Aree e i Siti di interesse storico, come individuati con apposito segno grafico sulla Tav. 1 - Articolazione territoriale, comprendono:

##### **AMBITI**

Ambiti di rilevante e prevalente interesse storico-culturale e paesistico connessi all'antica presenza del sistema fortificato del castello.

- a. l'area interessata dalle strutture del Castello Baradello e relative cerchie murarie e l'area del Parco delle Rimembranze. È previsto il recupero e il restauro degli edifici e manufatti esistenti anche a fini turistico-ricreativi e museografici.
- b. La struttura agricola fortificata «Respau di sotto» cascina medievale fortificata che faceva parte della servitù del castello. È previsto l'utilizzo della struttura storica già ristrutturata per ospitare un centro-parco con fini turistico-ricreativi, di educazione ambientale e di foresteria.

In detti ambiti, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo dei beni storico-monumentali vincolati, nonché la riqualificazione e adeguamento dei servizi accessori connessi alla funzione museale e turistica, purché non distruttivi del bene e dei suoi elementi costitutivi, realizzati nel rispetto dei caratteri formali e delle tecniche costruttive propri del complesso e delle strutture storiche esistenti. Le eventuali trasformazioni e/o integrazioni, finalizzate al recupero funzionale di strutture esistenti e alla valorizzazione ricreativo-museografica dell'ambito, sono da verificare attentamente rispetto alla loro ammissibilità in riferimento alla coerenza con i caratteri propri del complesso edilizio nel suo insieme e del singolo organismo edilizio, sia dal punto di vista tipologico e formale che strutturale.

La tutela storica e paesaggistica interessa l'ambito nel suo complesso, come perimetrato in cartografia, quale contesto unitario dei beni storico-monumentali. Il trattamento e l'organizzazione delle superfici a verde, dei percorsi, delle aree di sosta deve quindi essere improntato al massimo rispetto dei caratteri storico-culturali e paesistico-ambientali specifici dell'ambito, ivi compresa la tutela dei punti panoramici e delle possibilità di corretta percezione dei beni storici tutelati.

##### **AREE**

Sono le aree interessate dalla linea fortificata del 1917 (linea Cadorna 3° settore) come individuate nel progetto «Recupero e valorizzazione delle trincee della prima guerra mondiale» depositato presso la sede del Parco. In tali aree ogni intervento di movimentazione del terreno va sottoposto a verifiche di ammissibilità al fine di garantire sia un corretto recupero del bene vinco-

lato sia il mantenimento sostanziale del profilo del terreno, gli interventi sono comunque disciplinati dalla legge 78/2001 e dal d.m. 2 luglio 2003.

#### SITI

Sono siti di interesse storico le seguenti chiese:

A Chiesa Alta di Drezzo;

B Chiesa di San Rocco o dei Pittori di Cavallasca.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro e risanamento conservativo delle chiese e relative pertinenze dei beni vincolati, nonché la riqualificazione e adeguamento dei servizi accessori connessi alla funzione museale e turistica nel rispetto dei caratteri costruttivi e tipologici dei manufatti religiosi storici adiacenti. La sistemazione delle aree all'interno e dei percorsi di accesso dovrà essere improntata alla tutela dei caratteri originari, alla piena valorizzazione del bene storico garantendo la visibilità e percezione dello stesso.

#### Art. 19

##### Ambito di interesse archeologico

1. L'ambito di interesse archeologico comprende le aree poste sul versante sud-ovest della fascia collinare in territorio di Como, nonché i siti in località Cardano, Moncucco, Val di Vico (già Villa Nesi, Villa Nosedà e loc. Torchio) alle pendici del monte Tre Croci, in Albate, e in territorio di San Fermo, caratterizzate dalla presenza di siti di interesse storico e archeologico, con numerosi e diffusi ritrovamenti e incisioni rupestri, che il P.T.C. intende tutelare, potenziare e valorizzare.

2. Con appositi simboli grafici sulla tavola n. 1 - Articolazione del territorio, il P.T.C. individua i siti ove sono avvenuti ritrovamenti di interesse archeologico. Tali siti, comprensivi dell'area circostante nel raggio di 20,00 m., sono considerati aree di salvaguardia assoluta.

3. La delimitazione dei suddetti ambiti di salvaguardia assoluta è suscettibile di modifiche in seguito a nuovi ritrovamenti o derivanti da apposite indagini sul territorio; la individuazione del nuovo perimetro sarà definita con apposito Piano di Settore.

4. Qualsiasi attività sul territorio in detti luoghi deve essere compatibile con gli obiettivi di tutela dei siti e dei rinvenimenti; non è ammessa alcuna opera di escavazione, sbancamento e movimento terra se non in conseguenza di eventi idrogeologici definibili nell'ambito di calamità naturali, in seguito alle quali si debbano attuare interventi inevitabili e non diversamente eseguibili; ogni intervento dovrà essere autorizzato dalle autorità competenti. L'avvio delle opere per le quali si chiede l'autorizzazione non potranno avere inizio prima del rilascio della stessa.

5. Nelle zone predette non è ammessa la realizzazione di recinzioni di tipo diverso dalla posa di siepi, da effettuarsi con essenze rispondenti alle tradizioni locali consolidate.

6. È ammessa la realizzazione di interventi e opere funzionali alla ricerca, valorizzazione e promozione culturale dei siti, oltre che di protezione dei ritrovamenti; ogni intervento eventualmente autorizzato dalle autorità competenti, dovrà comunque essere realizzato con materiali e tecnologie che evitino qualunque modifica definitiva dei suoli e che possano essere facilmente rimossi, qualora esigenze di studio o tutela lo rendano necessario.

È ammessa la ricostruzione a scopi didattici di eventuali manufatti; essi dovranno comunque essere realizzati con tecniche e materiali rifacentesi ai prototipi storici che intendono riprodurre.

7. Non potranno essere realizzati nuovi sentieri o comunque tracciati viari di qualunque calibro, anche in via provvisoria, senza l'autorizzazione dalle autorità competenti.

8. Le altre aree comprese nell'ambito di interesse archeologico, site esternamente alle aree di salvaguardia assoluta, sono considerate aree di salvaguardia relativa, essendo probabile la presenza anche in esse di tracce storiche e reperti archeologici. La delimitazione dei suddetti ambiti di salvaguardia relativa è suscettibile di modifiche, così come indicato al precedente comma 3. Eventuali interventi in dette aree dovranno essere autorizzati dalle autorità competenti. Anche alle aree suddette si applicano le disposizioni del precedente comma 5 relative alle recinzioni.

9. Dovrà essere collocata, nelle aree idonee, l'opportuna segnaletica relativa alle zone di interesse archeologico e nelle zone circostanti, di interesse turistico; i materiali e i moduli utilizzati dovranno rispondere a criteri di minor impatto possibile sui siti ed avere preferibilmente caratteristiche di uniformità, in modo da garantire omogeneità e chiarezza per i fruitori.

10. Ogni attività di tipo turistico che preveda l'ingresso con-

temporaneo di gruppi numerosi di persone dovrà avvenire previa organizzazione di apposite misure di tutela e controllo dei siti archeologici e delle aree adiacenti a rischio.

11. L'ente gestore predisporrà programmi ed eventuali finanziamenti per il rilevamento del rischio archeologico e per la fruizione turistica e culturale, oltre che per la realizzazione di interventi di manutenzione delle attuali zone archeologiche e di quelle che eventualmente verranno scoperte in futuro, al fine di evitare che l'avanzamento della vegetazione o l'incuria possa danneggiare i reperti *in loco*.

#### Art. 20

##### Ambito di tutela geologica ed idrogeologica

1. L'ambito di tutela geologica comprende quelle aree del parco che gli studi preliminari (tav. 4 - Carta del dissesto idrogeologico) hanno evidenziato e cartografato come settori di rischio:

a) Settori ad elevata instabilità per la presenza di fenomeni gravitativi attivi ed in continua evoluzione.

Individuano quelle aree in cui è manifesta e diffusa la presenza di fenomeni franosi attivi, nonché le aree ove già si sono verificati eventi franosi ma sono ancora da ritenersi instabili perché non completamente assestate. La definizione areale delle zone che sono risultate interessate dalla traiettoria di caduta di massi comprende sia la zona di distacco sia l'area interferente con il rotolamento dei massi. In questa categoria sono state inserite le aree di frana attiva e quelle potenzialmente interessate dalle traiettorie di caduta di frane individuate nelle località: Sasso di Cavallasca, Cardano, via XXVII Maggio, Croce di S. Eutichio, Pedriano.

b) Settori potenzialmente instabili che presentano condizioni fisiche e morfologiche al limite di stabilità.

Rientrano in questa categoria le superfici interessate dalla presenza di coperture terrigene superficiali impostate su pendii fortemente acclivi e prossime ai valori limite di naturale declivio, nonché le conoidi di deiezione in continua alimentazione. Il grado di fragilità di queste aree, insito nella loro natura litologica, determina la possibilità dell'innescio di processi morfodinamici che possono interessare ampie superfici di terreno. In questa categoria sono stati individuati i versanti più acclivi ed alcune conoidi nelle porzioni e nei limiti individuabili sulla planimetria di riferimento.

c) Settori soggetti a processi di dilavamento e di erosione superficiale.

Individuano i versanti maggiormente esposti ai processi di dilavamento unitamente alle aste torrentizie interessate da fenomeni diffusi di erosione. Queste aree sono interpretabili come indici di dissesto generalizzato ed evidenziano una potenziale instabilità fortemente condizionata dalla natura litologica del substrato.

d) Settori ad elevata vulnerabilità delle acque sotterranee.

Rientrano in questa categoria le aree ad elevata vulnerabilità idrogeologica in quanto interessate dalla presenza di sorgenti o di altre opere di captazione destinate al consumo umano. Per la loro salvaguardia sono stabilite due zone di protezione: la prima, di tutela assoluta, è estesa per un raggio di 10 metri dal punto di captazione; la seconda, di rispetto, si sviluppa per un raggio non inferiore a 200 metri.

e) Salvaguardia dei corsi d'acqua.

Ai corsi d'acqua presenti nel territorio del parco, siano essi principali o secondari, si applicano le norme del r.d. n. 523/1904 e della d.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e successive modifiche e integrazioni; entro la fascia di m. 10 dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde, è vietata la realizzazione di qualsiasi manufatto, fatti salvi gli interventi per la manutenzione, la salvaguardia e la messa in sicurezza delle sponde; entro la fascia di m. 4 sono vietate le piantagioni e lo smovimento di terreno.

2. Il piano di settore, oggetto di intesa con la Provincia ai sensi del comma 7 dell'art. 15 della l.r. 12/05 e dell'art. 57 del d.lgs. 112/98, provvede ad individuare gli interventi finalizzati alla salvaguardia ed alla messa in sicurezza delle aree suddette, definendo nel dettaglio le tecniche per l'esecuzione degli interventi che devono concorrere alla ricostruzione dell'impianto naturale preesistente.

Gli interventi da attuare scaturiscono da un'analisi particolareggiata dei settori di rischio attraverso l'analisi di tre aspetti fondamentali:

- aspetti quantitativi, riferiti all'estensione ed alla diffusione nell'ambiente del fenomeno osservato;



- aspetti qualitativi, riferiti alle forme di utilizzo del suolo in rapporto alle dinamiche geomorfologiche, alle caratteristiche tecnico-funzionali ed a quelle tipologiche-funzionali;
- aspetti strutturali, letti in funzione della distribuzione delle superfici insediative ed organizzative, in rapporto alla struttura geomorfologica ed idrologica.

I criteri generali d'intervento per la salvaguardia e la messa in sicurezza del territorio si applicano attraverso due indirizzi attuativi:

- consolidamento, applicato nelle situazioni in cui si registrano condizioni di modesta compromissione ambientale in cui si interviene con opere di limitata incidenza sull'assetto geomorfologico ed idrogeologico del territorio.

Sono privilegiate le tecniche d'ingegneria naturalistica per un migliore inserimento nel paesaggio delle opere di bonifica.

- trasformazione, applicata nelle situazioni in cui l'accertata presenza di gravi condizioni di rischio, o il livello di compromissione raggiunto, impone interventi profondamente incidenti sull'assetto idrogeologico per assicurare adeguati livelli di sicurezza.

Nei casi suddetti, ove sia stata accertata e motivata l'inapplicabilità delle tecniche d'ingegneria naturalistica, è ammesso il ricorso ad opere di tipo statico, comunque attuate con soluzioni compatibili con l'ambiente ed il paesaggio in cui si inseriscono.

#### Art. 21

##### Ambito di recupero ambientale

1. L'ambito di recupero ambientale comprende le aree interessate da degrado ambientale, quali:

- a) area della ex polveriera di Albate e corso della Valbasca;
- b) area delle cave abbandonate in località Monte Olimpino, per le quali il P.T.C. persegue il recupero e la riqualificazione morfologica ambientale.

2. Per gli immobili abbandonati della ex polveriera di Albate e relative aree di pertinenza è prevista la riconversione funzionale degli edifici esistenti, per strutture e servizi correlati alla fruizione e gestione del parco, quale presidio orientale dello stesso, con uffici, spazi per mostre, museo, attività culturale, ecc., nonché spazi per il parcheggio delle autovetture.

3. Gli ambiti di recupero ambientale, compresi nel Parco Naturale, devono essere recuperati tendendo alla realizzazione di spazi di alto significato naturalistico nonché ad attrezzature di uso pubblico in un'ottica di fruizione turistica ecocompatibile delle stesse.

#### Art. 22

##### Ambito per attrezzature di uso pubblico e ricettive

1. Le attrezzature di uso pubblico sono realizzate dall'ente gestore, dagli Enti territoriali competenti e da soggetti privati singoli o collettivi purché abbiano i requisiti di interesse pubblico o di pubblico servizio.

2. Le strutture ricettive sono i siti ove è ritenuto opportuno localizzare attrezzature finalizzate alla fruizione del parco, quali aree di presidio del parco, di sosta, di svago e pic-nic per i visitatori, nonché le baite, gli agriturismo e gli spazi per il parcheggio delle autovetture.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dovrà avvenire previa convenzione con l'ente gestore qualora il soggetto attuatore sia diverso dall'ente gestore del parco. Tale atto dovrà specificare il dimensionamento degli interventi, le modalità di attuazione nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 7 ed eventuali compensazioni ambientali.

4. Il complesso delle strutture ricettive necessarie per la fruizione del parco di cui al comma 2 è definita dall'apposito piano di settore «Fruizione sociale, ricreativa, turistica e culturale del parco» che definisce le caratteristiche geometriche, le destinazioni d'uso, le forme di compensazione tra gestore ed ente parco, e le modalità di ampliamento, una tantum, delle strutture esistenti nel limite massimo consentito del 50% della superficie lorda di pavimento con un limite massimo di 150 mq. Tale limite scende al 40% al netto dell'ampliamento realizzato, qualora il gestore dell'unità ricettiva abbia già usufruito dell'ampliamento una tantum del 10%, di cui al successivo comma 6.

5. In assenza del piano di settore denominato «Fruizione sociale, ricreativa, turistica e culturale del parco», nelle aree di cui ai precedenti commi 2 e 4 è ammesso il recupero e la trasformazione degli edifici esistenti, per le funzioni connesse alla fruizione e gestione del parco, nonché la realizzazione di spazi attrezzati per l'informazione, la sosta e lo svago dei visitatori, nelle aree di pertinenza.

6. In assenza del suddetto piano di settore, per le strutture ricettive esistenti sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento e ristrutturazione edilizia, nonché ampliamento per adeguamento igienico e funzionale, *una tantum*, nel limite del 10% della superficie lorda di pavimento esistente, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche tradizionali, oltre che del contesto ambientale e paesistico circostante.

7. La progettazione e la realizzazione delle attrezzature di fruizione di uso pubblico e di interesse generale, da realizzarsi in conformità agli indirizzi contenuti nel Piano Territoriale Paesistico regionale, persegue i seguenti obiettivi:

- ridurre al minimo l'occupazione di aree anche attraverso il recupero di infrastrutture dismesse;
- la realizzazione di interventi di ripristino e compensazione ambientale con interventi di rinaturalizzazione atte al riequilibrio del bilancio ambientale.

La realizzazione delle attrezzature di uso pubblico e dei parcheggi dovrà altresì attenersi a tecniche d'ingegneria naturalistica contenute nel «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica» (pubblicato sul 1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 19 maggio 2000) laddove tecnicamente possibile e favorire l'inserimento ambientale dell'opera nel parco attraverso l'utilizzo di piantumazioni, cortine alberate di contorno e pavimentazione permeabile.

8. Le disposizioni del presente articolo relative alle attrezzature finalizzate alla fruizione del parco, alle strutture ricettive e agli agriturismo, individuati con segni grafici puntuali nella Tav. n. 1 - Articolazione del territorio, prevalgono sulle disposizioni degli azzonamenti sui quali, tali segni grafici, sono apposti.

## TITOLO II-BIS

### DISCIPLINA DI PARCO NATURALE

#### Art. 23

##### Disposizioni comuni

1. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di conservazione, recupero e valorizzazione dei beni naturali e ambientali del territorio, nelle aree proposte a parco naturale, sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambiti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

- catturare, uccidere, disturbare le specie animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
- raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali nonché l'introduzione di specie estranee vegetali che possano alterare l'equilibrio naturale;
- aprire ed esercitare l'attività di cava, di miniera, di discarica, nonché asportare minerali;
- modificare il regime delle acque;
- svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;
- l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati e fatta eccezione per gli abbattimenti selettivi;
- accendere fuochi all'aperto ad esclusione degli ambiti edificati e per attrezzature di uso pubblico;
- sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
- transitare con mezzi motorizzati non autorizzati, nelle strade di servizio del parco e nei sentieri.

2. Qualora previsto dal relativo Piano Faunistico della Provincia di Como, nel parco Naturale può essere consentita l'attività di addestramento cani in aree definite previo accordo tra ente gestore e la Provincia. L'attività è in ogni caso da esercitarsi esclusivamente nel periodo da gennaio a marzo e da luglio a dicembre, tra le ore 6 e le ore 9 del mattino, al fine di non arrecare disturbo alla fauna nidificante nel corso del periodo riproduttivo ed evitare interferenze con la fruizione storico-culturale delle aree individuate da parte del pubblico. Il numero di unità cinofile simultaneamente presenti nell'area non deve superare in ogni caso il numero di tre.

3. Nel parco naturale l'ente gestore incentiva:

- la conservazione e la riqualificazione del patrimonio forestale e faunistico;
- le opere di conservazione e restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- il restauro degli edifici di particolare valore storico culturale;
- il recupero dei nuclei abitati rurali;
- le opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- le attività culturali nei campi di interesse del parco nonché la valorizzazione, il recupero e lo sfruttamento ecocompatibile dei manufatti storico-culturali presenti (abitati e ritrovamenti protostorici, chiese, ville, castelli fortificazioni prima guerra mondiale);
- le attività agrituristiche;
- le attività sportive compatibili.

4. Per quanto specificatamente non previsto nel presente Titolo si applica al territorio del Parco Naturale la normativa prevista per il Parco regionale di cui ai Titoli I, II, III e IV del presente piano.

### TITOLO III NORME GENERALI PER L'INTERO TERRITORIO DEL PARCO

#### Art. 24 *Tutela della fauna selvatica*

1. Ai fini della tutela faunistica, l'ente gestore assume la diretta gestione del patrimonio faunistico nelle aree a parco naturale attraverso la redazione del piano di settore, «Tutela della fauna selvatica». Nelle aree a parco regionale la disciplina venatoria è quella prevista dai piani di cui agli artt. 14 e 15 della l.r. 26/93 (*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*) previo parere dell'ente Gestore del Parco ai sensi dell'art. 17, comma 4, lett.d) della l.r. 86/83.

2. Nel parco naturale è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi dell'art. 22, comma sesto della legge 394/1991 nonché la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali sia vertebrate che invertebrate ai sensi dell'art. 11, comma terzo della legge 394/1991, nonché il disturbo e danneggiamento di nidi e tane;

3. Nel parco naturale sono consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi eventualmente necessari per ricomporre squilibri ecologici, da svolgersi in conformità con il regolamento del parco o, in sua assenza, da norme regionali in materia e in conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma sesto della legge 394/1991 e dall'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*).

4. Nelle aree di Parco naturale e regionale la tutela del patrimonio faunistico è conseguito con l'applicazione puntuale del Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica nelle Aree Protette e del Protocollo di Attività per gli Interventi di Reintroduzione di Specie Faunistiche nelle Aree Protette della Regione Lombardia approvato con deliberazione di giunta regionale del 20 aprile 2001 n. 7/4345, con particolare riferimento alle specie prioritarie con indice 8-14 per le quali è obbligatorio attenersi alle strategie di conservazione e relative tipologie di intervento indicate.

5. Nel parco naturale è fatto divieto di immissione di esemplari di fauna sia alloctona che autoctona salvo eventuali reintroduzioni di specie localmente estinte in adesione al Programma Regionale di cui al precedente comma 4 e salvo iniziative didattiche promosse dal Parco e disciplinate con apposito Regolamento.

6. Il parco promuove il monitoraggio, il contenimento e/o l'eradiazione delle specie alloctone eventualmente presenti nel proprio territorio preferibilmente con metodi incruenti quali trappolaggio e soppressione con sistemi atti a non arrecare sofferenza all'animale; è comunque fatto divieto di utilizzo di forme di soppressione cruenta e non selettive.

7. Nella progettazione e realizzazione di infrastrutture, il Parco promuove la creazione di sottopassi ed ecodotti per tutela della fauna terricola.

8. Il piano di settore «Tutela della Fauna selvatica» stabilisce i criteri e le modalità con le quali si attueranno programmi di interventi mirati alla conservazione della fauna selvatica con particolare riferimento alle specie in vario modo minacciate e in

declino ovvero endemiche o rare con particolare riferimento al succitato Programma di cui al precedente punto 4.

9. Con apposito Regolamento, l'ente gestore disciplina l'attività antropica qualora, tale attività, possa compromettere l'esistenza della fauna selvatica definendo alcune limitazioni in aree circoscritte.

10. L'ente gestore del Parco Naturale è competente per l'erogazione dei contributi a favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici nel territorio compreso nel parco naturale ai sensi dell'art. 3 comma 8 della l.r. 8 febbraio 2005, n. 62 (*Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005*).

#### Art. 25 *Tutela della fauna minore*

1. La tutela della fauna minore è disciplinata dalla l.r. 27 luglio 1977 n. 33 (*Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica*) e successive modifiche e integrazioni.

2. Il P.T.C. persegue gli obiettivi di riqualificazione graduale degli ambienti e delle aree umide, per la conservazione e il potenziamento della fauna minore autoctona.

#### Art. 26 *Prevenzione incendi*

1. In caso di necessità il Presidente dell'ente gestore provvede a dichiarare lo stato di grave pericolosità ai sensi dell'art. 10 della l.r. 9/77.

2. Nel Parco regionale, durante la stagione di grave pericolosità, è vietato eliminare con il fuoco sterpaglie o altri residui vegetali nelle zone boscate e sino a 150 m. dalle stesse.

3. Al di fuori del periodo di grave pericolosità è consentito, nel Parco regionale, eliminare con il fuoco i residui vegetali, con obbligo di curare il totale e perfetto spegnimento al termine dell'utilizzazione.

4. Nel Parco Naturale è vietato accendere fuochi all'aperto ad esclusione degli ambiti edificati e per attrezzature di uso pubblico.

#### Art. 27 *Impianti e servizi pubblici*

1. Sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché di riqualificazione delle reti tecnologiche (fognatura, linee elettriche e telefoniche, rete idrica e gas) e degli impianti di acquedotti e di potabilizzazione esistenti, con particolare cura nel ripristino dello stato dei luoghi.

2. Nel caso di interventi sostitutivi delle reti elettriche di bassa e media tensione e delle reti telefoniche, le stesse devono essere interratae.

3. Sono ammessi interventi di potenziamento degli impianti di acquedotto e di potabilizzazione, purché realizzati con strutture interratae.

4. Nuove reti e servizi, ove necessari per le esigenze dei pubblici servizi, potranno essere assentiti previa convenzione da stipulare con l'ente gestore nella quale verranno stabilite eventuali compensazioni ambientali.

5. In fase di progettazione, gli interventi di cui ai commi precedenti, dovranno attenersi alle prescrizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 22 - Ambito per attrezzature di uso pubblico e ricettive.

#### Art. 28 *Impianti di telecomunicazione*

1. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di potenziamento e/o sostituzione degli impianti di telecomunicazione, senza modifica del sedime e delle altezze attuali.

2. Non è ammessa l'installazione di nuove antenne, fatta eccezione per lo spostamento di impianti di telecomunicazione esistenti in posizione di minor impatto paesistico-ambientale.

#### Art. 29 *Autorimesse*

1. Nell'ambito edificato possono essere realizzate autorimesse al piano terreno degli edifici esistenti, nonché nel sottosuolo delle aree di pertinenza, purché completamente interratae, senza alterare la morfologia dei luoghi e con soluzioni compatibili con l'ambiente; le autorimesse interratae dovranno essere coperte con manto erboso o vegetazione, in coerenza con il contesto in cui sono inserite.

2. Negli ambiti di ville con parco si possono realizzare autorimesse solo al piano terreno dei volumi accessori esistenti o nel sottosuolo delle aree di pertinenza, purché completamente interrate, senza alterare la morfologia dei luoghi e con soluzioni compatibili con l'ambiente. È esclusa la realizzazione di autorimesse al piano terreno e sotto il sedime dei fabbricati principali.

3. Non è ammessa la realizzazione di nuove autorimesse negli ambiti diversi da quelli sopra indicati.

#### **Art. 30**

##### ***Percorsi, sentieri e parcheggi pubblici o di uso pubblico***

1. L'esecuzione delle opere di manutenzione e/o riqualificazione di strade pubbliche e private, strade di servizio, percorsi e sentieri, aree per parcheggio, così come indicate nella Tav. n. 2 - Accessibilità, percorsi, sentieri e Unità di paesaggio, nonché la realizzazione di piste di servizio necessari alla prevenzione e difesa dagli incendi e dal Piano di Indirizzo Forestale, dovrà attenersi alle prescrizioni stabilite dal comma 3 dell'art. 22 - Ambito per attrezzature di uso pubblico e ricettive.

### **TITOLO IV NORME FINALI**

#### **Art. 31**

##### ***Acquisizione aree - Convenzioni***

1. È prevista l'acquisizione in proprietà pubblica, da effettuarsi secondo le procedure previste dalla normativa vigente, da parte dell'ente gestore e dei comuni consorziati, delle aree o strutture necessarie per conseguire le finalità contenute nel P.T.C.

#### **Art. 32**

##### ***Programmazione negoziata***

1. L'attuazione delle finalità del parco, previste dal P.T.C. ovvero dai relativi strumenti e provvedimenti attuativi e gli interventi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico localizzati e realizzati nel sottosuolo o soprassuolo, potrà avvenire previa convenzione, da stipulare con l'ente gestore. La convenzione definirà il dimensionamento, le modalità di attuazione ed eventuali compensazioni ambientali secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 22 delle presenti N.T.A.

Le finalità del parco potranno conseguirsi anche tramite accordi di programma o procedure di programmazione negoziata prevista dalle leggi vigenti; tali accordi o programmi sono promossi ad iniziativa dell'ente gestore, della Regione, della Provincia o dei Comuni interessati.

2. In sede di definizione degli accordi di programma o dell'attuazione delle procedure di programmazione negoziata di cui al comma 1, sono previste le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie oppure forme di compensazione per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili tra cui la realizzazione di corridoi ecologici, finalizzati ad integrare e completare il sistema del verde delle aree protette regionali.

3. Qualora gli accordi o le procedure di cui al comma 1 comportino modifiche alle disposizioni del presente Piano, la procedura deve comunque prevedere la partecipazione dell'ente gestore e della Regione, che contestualmente approva le varianti connesse all'accordo o programma secondo le procedure previste dalle leggi vigenti.

#### **Art. 33**

##### ***Vigilanza e repressione degli interventi abusivi***

1. Nel territorio del parco la vigilanza e le sanzioni amministrative, che devono essere irrogate dall'ente gestore, sono disciplinate dal Titolo III della l.r. 86/83 e nel Parco Naturale dall'art. 23 della l. 394/91.


#### **Art. 34**

##### ***Poteri di deroga***

1. Alle norme del P.T.C. è consentita deroga soltanto per la realizzazione di opere pubbliche, che non possano essere diversamente localizzate.

2. La deroga deve essere rilasciata secondo la procedura prevista dall'art. 18, comma 6-ter della l.r. 86/83.





CONFEDERAZIONE ELVETICA

COMO



**Parco Regionale Spina Verde**  
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO



**LEGENDA**

- Linea Parco Spina Verde
  - Confini comunali
  - Confini di Stato
  - Ingresso
  - Autostrada
  - Viabilità principale
  - Ferrovia
  - Stazione
- Accessibilità - percorsi - sentieri**
- Punti principali di accesso al parco
  - Parcheggio
  - Parcheggio interno al perimetro del parco
  - Strada di attraversamento
  - Strada di servizio (a transito regolamentato)
  - Sentieri
  - sentiero
  - percorso via
  - percorso ciclopedonale - ciclabile
  - Attrazione ricettiva
  - Agriturismo
  - Monumenti
  - Punto panoramico
  - Chiesa - Santuario
  - Massi erratici
  - Sito di rilevanza storica
  - Sorgenti
  - Rilevamenti archeologici
  - Corsi d'acqua
  - Zone umide

**Unità di paesaggio**

- emergenza collinare da Drezzo a Como
- versante nord-est emergenza collinare di Como
- versante sud-ovest emergenza collinare di Como
- emergenza collinare Monte Tre Croci - Velbaiva versante nord-ovest Monte Croce

**TAV. 2**

ACCESSIBILITA' - PERCORSI - SENTIERI E UNITA' DI PAESAGGIO

Cartografia allegata alla D.G.R. n. 8/374 del 20.7.2005  
Pubblicata sul BURL n. 35 2° S.S. dell'1.9.2005



Base Carta Tecnica Regionale - scala 1:10000